

LICol: Foglio informativo per i gestori patrimoniali indipendenti (GPI)

Obbligo di affiliazione per GPI ad un'organizzazione professionale ed al rispetto delle relative norme di condotta in caso di futuri acquisti di investimenti collettivi per investitori non qualificati

Base legale

- Art. 3 cpv. 2 lett. e. LRD (Legge sul riciclaggio di denaro, RS 955.0)
- Art. 10 cpv. 3 + 4 LICol (Legge sugli investimenti collettivi, RS 951.31)
- Art. 6 cpv. 2 OICol (Ordinanza sugli investimenti collettivi, RS 951.311)
- Circolare - FINMA 08/8 (Circolari della FINMA „Appello pubblico ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale“ dal 20 novembre 2008, entrata in vigore: 1.1.2009).

Che cosa si intende con il concetto di gestione patrimoniale indipendente?

Nell'ambito della gestione patrimoniale nel senso stretto del termine, vengono amministrati e investiti valori patrimoniali sulla base del conferimento di un'apposita procura. In tale ambito, le attività di tenuta conto e deposito, ovvero la presa in consegna di denaro, la custodia di valori mobiliari, ecc. sono riservate alle banche e ai commercianti di valori mobiliari appositamente autorizzati.

Prescrizioni per i gestori patrimoniali indipendenti (GPI)

1. I gestori patrimoniali indipendenti (GPI) sono assoggettati in primis all'art. 2 cpv. 3 lett. e della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e devono essere affiliati ad un organismo di autodisciplina (OAD) o essere subordinati direttamente alla FINMA.
2. Anche per essi trovano pertanto applicazione i divieti relativi alla vigente legislazione bancaria e borsistica¹.

LICol: Standard minimi di regole di condotta (art. 6 cpv. 2 OICol)

Per i GPI che intendono acquistare quote di **investimenti collettivi** per conto di **investitori non qualificati**², trova inoltre applicazione l'art. 6 cpv. 2 OICol, ai sensi del quale essi devono assoggettarsi alle norme di condotta di un'organizzazione settoriale riconosciuta come standard minimo dalla FINMA e devono altresì strutturare i loro contratti di gestione patrimoniale in linea con tali norme di condotta. Le posizioni attualmente detenute non sono toccate da tali normative e possono essere mantenute oppure vendute. Il termine fissato dalla FINMA per il rispetto delle regole di condotta sancite da un'organizzazione professionale settoriale è stato fissato **nel 1. ottobre 2010**

E' considerato **investitore qualificato** ogni privato che dispone direttamente o indirettamente di investimenti finanziari per un **valore totale di almeno 2 milioni di franchi netti**.

Standard minimi di regole di condotta per GPI

Con queste regole, la FINMA ha l'obiettivo di proteggere gli investitori ed obbliga i GPI a rispettare talune disposizioni supplementari (regole di condotta). Tali regole devono essere verificate da un'organizzazione professionale settoriale.

Al fine di ottemperare all'obbligo di assoggettamento, i GPI sono tenuti a rivolgersi a un'organizzazione settoriale le cui regole di condotta siano riconosciute dalla FINMA, e segnatamente:

- "**Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale (NCGP)**" dell'**Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)**; www.oadfct.ch
- "Code de déontologie relatif à l'exercice de la profession de gérant de fortune indépendant" dell'Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF); www.arif.ch
- "Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni" dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG); www.vsv-asg.ch
- "Règlement relatif aux règles-cadres pour la gestion de fortune" dell'OAR-G Organisme d'autorégulation fondé par le GSCGI et GPCGFG; www.oarg.ch
- "Règles d'Ethique Professionnelle" dell'Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Indipendenti (ASCFI);
- "Standesregeln" del PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein; www.polyreg.ch
- "Verhaltensregeln in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung" del VQF, www.vqf.ch.

A chi posso rivolgermi per eventuali domande?

L'OAD FIDUCIARI|SUISSE si occupa di ogni ambito concernente la LRD. Per aspetti relativi all'assoggettamento ad un'organizzazione professionale, vogliate indirizzarvi ad una delle organizzazioni professionali indicate oppure direttamente alla FINMA: info@finma.ch, o Tel. +41 31 327 91 00.

1 Divieti previsti dalla legislazione bancaria e borsistica

In linea di massima sono soggette ad autorizzazione l'accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale e la relativa amministrazione in nome proprio. Qualsiasi attività che riguardi più di 20 clienti è considerata un'attività a titolo professionale, tuttavia in determinati casi questa condizione può essere soddisfatta già con un numero di clienti inferiore a 20 (Art. 1 e 49 LBCR, RS 932.0, Art. 2°, 3 e 3a° OBCR, RS 932.02).

La Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) prevede un obbligo di autorizzazione per le borse, le istituzioni analoghe alle borse e per diverse forme del commercio di valori mobiliari quali il commercio di valori mobiliari in nome proprio per conto di clienti, qualora il commerciante di valori mobiliari detenga personalmente o presso terzi conti o depositi per tali clienti (commercianti che operano per conto di clienti). Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale è soggetta ad autorizzazione l'accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale ai fini dell'investimento comune di capitali amministrato da terzi.

2 Investitori non qualificati

Art. 10 cpv. 3 LICol: Ai sensi della LICol si considerano **investitori qualificati** segnatamente

- a. gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, come le banche, i commercianti di valori mobiliari e le direzioni dei fondi;
- b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;
- c. gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;
- d. le imprese con tesoreria professionale;
- e. i privati facoltosi;**
- f. gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario secondo la lettera a.

Art. 6 cpv. 2 OICol: Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gerente patrimoniale indipendente sono considerati qualificati se::

- a. il gerente patrimoniale è sottoposto, in qualità di intermediario finanziario, alla legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD) (art. 2 cpv. 3 lett. e LRD);
- b. il gerente patrimoniale sottostà alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA; e
- c. il contratto di gestione patrimoniale è conforme alle direttive riconosciute da un'organizzazione settoriale.

3 Privati facoltosi

Si considera **privato facoltoso** la persona che conferma per scritto di disporre direttamente o indirettamente di investimenti finanziari per un valore totale di almeno 2 milioni di franchi netti. Sono considerati in particolare investimenti finanziari, gli averi in banca (a vista ed a termine), i depositi fiduciari, i valori mobiliari, (compresi i piazzamenti collettivi ed i prodotti strutturati), i derivati, i metalli preziosi e le assicurazioni sulla vita aventi valori di riscatto. Non sono considerati quali investimenti finanziari i piazzamenti diretti in campo immobiliare e le pretese in ambito di assicurazioni sociali (compresi gli averi di 2. e 3. pilastro). La conferma circa l'esistenza di investimenti finanziari deve essere data al più tardi al momento in cui l'investimento collettivo è proposto o distribuito.

L'esistenza di investimenti finanziari proposti deve essere verificata dal promotore o dal distributore al momento in cui sussiste un dubbio al riguardo dell'esistenza delle condizioni necessarie per essere considerata come privato facoltoso.

Vi può essere rinunciata alla conferma scritta nel caso in cui gli investimenti finanziari richiesti siano depositati presso la banca o dal negoziante in valori mobiliari che fa la proposta o la distribuzione.

I veicoli finanziari per la detenzione patrimoniale costituiti da privati possono essere trattati come privato facoltoso nel caso in cui detengono investimenti finanziari per un importo netto superiore a 2 milioni di franchi.

(* Fonte: Rundschreiben der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA betr. Öffentliche Werbung i.S. der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen (FINMA RS 08/8).